

# COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI  
C.C. n. 53 del 29.11.1997  
e modificato  
con DELIBERAZIONE DI  
C.C. n. 3 del 15.01.1998  
(esecutive ai sensi di legge il 19.02.1998)

IL SINDACO  
(f.to geom. Elio Arici)



IL SEGRETARIO COM.LE  
(f.to D.ssa Maria G. Fazio)

123456789

101112

131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100

**REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO  
E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

**PARTE PRIMA**  
disposizioni generali

capo I - il diritto di accesso 5

Art. 1 - Fonti e finalità 5

capo II - oggetto del diritto di accesso 5

Art. 2 - Definizione di documento amministrativo 5

capo III - i soggetti 6

Art. 3 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90 6

Art. 4 - I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90 6

Art. 5 - Il diritto di accesso dei consiglieri comunali 6

capo IV - ordinamento del servizio 7

Art. 6 - Istituzione del servizio 7

Art. 7 - Rimborso e diritti di segreteria 8

Art. 8 - Guida informativa 8

Art. 9 - Pubblicazioni nell'albo pretorio 8

**PARTE SECONDA**

disposizioni in materia di responsabilità del  
procedimento amministrativo e termini  
procedimentali

capo 19

Art. 10 - Fonti e finalità 9

capo II - L'unità organizzativa	9
Art. 11 - Definizione e funzioni dell'unità organizzativa	9
Art. 12 - Individuazione dell'unità organizzativa	9
Art. 13 - Responsabile del procedimento	10
Art. 14 - Compiti del responsabile del procedimento	10
capo III - disciplina dei termini procedurali	11
Art. 15 - Il termine iniziale	11
Art. 16 - Certificazione del termine iniziale	12
Art. 17 - Termine finale	12

### PARTE TERZA

procedimento di accesso

capo I - il responsabile del procedimento e le modalità di accesso	13
Art. 18 - Il responsabile del procedimento di accesso	13
Art. 19 - Modalità di accesso	13
Art. 20 - Accesso informale	14
Art. 21 - Esame richiesta informale	14
Art. 22 - Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni	15
Art. 23 - Accesso formale	15
Art. 24 - Esame della richiesta di accesso	16
Art. 25 - Termine ed esito dell'accesso formale	16
Art. 26 - Accesso agli atti del procedimento amministrativo	17
Art. 27 - Visione dei documenti	17
Art. 28 - Rilascio di copie	17

### PARTE QUARTA

limitazioni del diritto di accesso

capo I - limitazioni, esclusioni e differimento del diritto di accesso	18
Art. 29 - Atti dell'amministrazione comunale	18
Art. 30 - Esclusione dell'accesso	18
Art. 31 - Differimento dell'accesso	20

Art. 32 - Silenzio-rifiuto 21

capo II - diritto di accesso e tutela della privacy 21  
Art. 33 - Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento 21  
Art. 34 - Circolazione dei dati all'interno del comune 22  
Art. 35 - Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati  
dai privati e da altri enti pubblici 22  
Art. 36 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi 22  
Art. 37 - Richieste di accesso ai documenti amministrativi  
da parte dei consiglieri comunali 22

## PARTE QUINTA

concessionari di pubblici servizi,  
aziende speciali, istituzioni

Art. 38 - Concessionari di servizi pubblici 23

Art. 39 - Aziende speciali comunali 23

Art. 40 - Istituzioni comunali 23

Art. 41 - Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali 23

## PARTE SESTA

disposizioni finali

Art. 42 - Ambito di efficacia 24

Art. 43 - Entrata in vigore 24

allegati:

- elenco esemplificativo dei procedimenti amministrativi di competenza  
comunale, con indicazione del tempo necessario ad espletarli

Procedimenti che fanno capo all'unità organizzativa responsabile :

1) Area Servizi Demografici, Servizi alle Imprese e Servizi alle Persone 24

2) Area Amministrativa 25

3) Area Contabile 26

4) Area Tecnica 27

- Fac-simili moduliistica



# COMUNE DI BORNO

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - IL DIRITTO DI ACCESSO

Articolo 1 Fonti e finalità

Il presente regolamento determina, in attuazione delle disposizioni della legge 8 giugno 1990 n. 142, delle disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241, del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352 e dello statuto comunale, le misure organizzative per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono pubblici servizi, in modo da garantire la trasparenza, l'imparzialità e la pubblicità dell'attività amministrativa, la partecipazione consapevole all'attività del comune da parte dei cittadini e la conoscenza di ogni

informazione utile allo svolgimento dell'attività giuridica, economica, sociale, familiare e professionale dei soggetti di diritto e degli enti di fatto.

## CAPO II - OGGETTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

### Articolo 2 Definizione di documento amministrativo

1. Costituisce documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocopiatografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto dei documenti, anche interni, formati dagli organi del comune, o di atti di altre pubbliche amministrazioni o, comunque, di documenti stabilmente detenuti dall'ente e dallo stesso utilizzati ai fini della propria attività amministrativa.

2. Oggetto dell'accesso possono essere: provvedimenti conclusivi del procedimento amministrativo, gli atti procedurali, gli atti e documenti versati nei procedimenti amministrativi a fini istruttori, nei limiti stabiliti dal presente regolamento a tutela della privacy degli interessati. L'accesso è consentito anche rispetto al provvedimento finale da sottoporre a controllo, purché l'interessato sia avvertito della inefficacia dell'atto.

3. Il diritto di accesso si esercita rispetto a specifici atti o documenti amministrativi e non può dar luogo a controlli generalizzati, né può essere effettuato a scopo emulativo.

## CAPO III - I SOGGETTI

### Articolo 3 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 241/90

1. In conformità dell'art. 22 della L. n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto alla conoscenza del documento finale, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Possono presentare richiesta di accesso: persone fisiche e giuridiche, associazioni, comitati, istituzioni, portatori di interessi collettivi o diffusi che dimostrino la titolarità di un interesse alla conoscenza degli atti del procedimento o del provvedimento finale per la cura e tutela di una situazione soggettiva giuridicamente rilevante, anche se non classificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo.

### Articolo 4 I soggetti ed il diritto di accesso ex L. 142/90



1. Allo scopo di perseguire una partecipazione effettiva alla vita del comune, in conformità all'art. 7 della L. n. 142/90, possono accedere agli atti amministrativi ed alle informazioni in possesso della amministrazione comunale:

a) tutti i cittadini residenti nel comune dotati della capacità di agire;

b) i rappresentanti delle:

- associazioni ed istituzioni registrate per l'attività di partecipazione che svolgono nel comune;
- organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della L. n. 266/91;
- associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 18 della L. n. 349/86;

- associazioni ed istituzioni di cittadini che hanno sede nel comune e che pur non rientrando tra quelle sindacate, svolgono nel territorio comunale attività ricreativo-sportiva, sociale, culturale ed economica di interesse generale;
- persone giuridiche pubbliche o private che hanno sede o centro di attività nel territorio comunale.

#### Articolo 5 Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato, secondo quanto dispongono il quinto comma dell'art. 31 della L. n. 142/90 e l'art. 24 della L. n. 816/85.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso, ivi compreso il rilascio di copie, agli atti dell'amministrazione di appartenenza ed ai documenti amministrativi formati dall'amministrazione o dalla stessa stabilmente detenuti, ai fini dell'espletamento del mandato.

3. I consiglieri esercitano i diritti previsti nel presente articolo mediante richiesta al responsabile del servizio dell'accesso, ai responsabili dei servizi o al Segretario Comunale:

a) per l'accesso alle informazioni e la visione degli atti, mediante richiesta formulata, anche verbalmente;

b) per il rilascio di copie degli atti e documenti amministrativi, mediante formale richiesta contenente l'indicazione specifica degli atti e documenti richiesti.

4. L'esercizio del diritto previsto nel presente articolo è gratuito.

- procedimento per l'accesso o da un suo collaboratore.
5. Ciascuna unità organizzativa istituisce un protocollo sezionale relativo alle procedure di accesso, sul quale sono registrate richieste, scadenze, tempi e natura delle risposte. Il protocollo è tenuto dal responsabile del compito.
- dei responsabili del servizio stesso, nonché degli eventuali sostituti e dei relativi competenze inerenti il servizio per l'accesso, con l'individuazione dei preposti e definiscono la ripartizione, nell'ambito di ciascuna unità organizzativa, delle 4. I responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, documenti deve svolgersi nell'ufficio del responsabile del diritto di accesso.
- allegato un apposito locale; in mancanza di un locale idoneo la visura degli atti 3. Per la visione dei documenti, atti e pubblicazioni può essere amministrativi ed al rilascio di copie degli stessi.
- tutte le procedure relative all'accesso, alla visione degli atti e dei documenti competenze attribuite alla stessa unità dall'ordinamento comunale, provvede a 2. Il servizio, per ogni unità organizzativa, nell'ambito delle quali è articolata la struttura del comune.
- apposito servizio e viene effettuato direttamente dalle unità organizzative nelle 1. L'esercizio del diritto di accesso è assicurato con l'istituzione di un
- Articolo 6 Istituzione del servizio

## CAPO IV - ORDINAMENTO DEL SERVIZIO

- amministratori comunali.
6. Le norme stabilite dal presente articolo si applicano a tutti gli svolgimento del mandato.
5. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi stabiliti dalla legge e non possono in nessun caso utilizzare, per fini diversi da quelli istituzionali, le informazioni desunte dai documenti ed atti conosciuti per lo

pubblicazioni di matrimonio.

2. Tutte le deliberazioni del consiglio e della giunta, compresi gli atti in essi allegati sono rese pubbliche mediante affissione nell'albo pretorio. Le ordinanze del sindaco, gli avvisi di convocazione dei consigli, gli avvisi di gara, i risultati delle gare, i bandi di concorso, gli avvisi di rilascio di concessione edilizia, gli elenchi mensili dei rapporti di polizia giudiziaria in materia di violazione edilizia, l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche e tutti gli atti che per norma di legge o di regolamento devono essere pubblicati ufficialmente, sono affissi all'albo pretorio per il tempo stabilito dalle disposizioni suindicate. Una determinata sezione dell'albo è riservata alle

alterazioni o sottrazioni.

1. In un locale del palazzo comunale è collocato, a disposizione del pubblico, l'albo pretorio del comune, in modo da garantire la conoscenza e lettura degli atti esposti e, insieme la loro conservazione senza possibilità di

#### Articolo 9 Pubblicazioni nell'albo pretorio

affluenza dei cittadini.

1. Può essere disposta la pubblicazione, in veste economica, di una guida amministrativa del Comune contenente l'organigramma delle unità organizzative comunali, la loro ubicazione ed i numeri di telefono, i nominativi dei responsabili di servizio e dei responsabili dei procedimenti di accesso, l'indicazione delle competenze di ciascuna struttura. La guida viene distribuita presso gli uffici ed i servizi comunali, le edicole, le librerie ed altri centri di affluenza dei cittadini.

#### Articolo 8 Guida informativa

riscossi dal responsabile dietro rilascio di apposita ricevuta.

3. I diritti di segreteria si riscuotono da parte del responsabile dell'accesso, mediante l'apposizione di marche segnatasse da apporre sulla richiesta presentata dall'interessato. I rimborsi del costo di riproduzione sono riscossi dal responsabile dietro rilascio di apposita ricevuta.

2. Tali rimborsi dovranno essere commisurati al costo effettivo dell'operazione richiesta (visione o fotocopiazione). I rimborsi stessi dovranno essere riferiti a ciascuna pagina e dovranno prevedere una riduzione dell'importo al crescere del numero delle pagine e non dovranno essere così elevati da rendere difficile l'accesso. Per il rilascio di copie autenticate devono, inoltre, essere corrisposti i diritti di segreteria.

1. Con deliberazione della giunta comunale sono stabiliti i rimborsi per il costo di riproduzione da corrispondersi da parte di chi richiede la visura di atti e documenti nella disponibilità dell'amministrazione comunale per l'estrazione di copie.

## PARTE II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TERMINI PROCEDIMENTALI

#### CAPO I

##### Articolo 10 Fonti e finalità

1. Le disposizioni che seguono sono adottate in conformità ed in attuazione degli art. 2, II c. e 4 della L. n. 241/90, al fine di garantire l'efficacia e la trasparenza dell'attività amministrativa.

#### CAPO II - L'UNITÀ ORGANIZZATIVA

##### Articolo 11 Definizione e funzioni dell'unità organizzativa

1. Per unità organizzativa si intende un complesso organizzatorio preposto allo svolgimento di una funzione predeterminata nell'ambito dell'ordinamento comunale. L'unità organizzativa si compone di mezzi tecnico-organizzativi, sui quali si articola oggettivamente l'Ufficio (locali, arredi, strumenti), del patrimonio di dotazione necessario per lo svolgimento della sua attività e di persone fisiche preposte all'Ufficio.

2. L'unità organizzativa svolge funzioni prevalentemente o esclusivamente tecniche, ausiliarie o strumentali rispetto all'organo deliberativo individuato nella figura del responsabile del servizio.

3. L'unità organizzativa responsabile costituisce, all'interno degli uffici comunali, la struttura di riferimento per i procedimenti attribuiti alla sua competenza.

##### Articolo 12 Individuazione dell'unità organizzativa

1. L'individuazione dell'unità organizzativa responsabile è operata dal responsabile di servizio.

2. Possono essere individuate quali unità organizzative responsabili:

a) i servizi;

b) le strutture equiparate al servizio dall'ordinamento degli uffici;

c) le unità operative in cui si articola l'Amministrazione Comunale

per specifica competenza di materia.

3. Per ciascun tipo di procedimento è individuata, quale responsabile,

una unità organizzativa interna.

4. Per i procedimenti per i quali non è stata individuata l'unità

organizzativa responsabile ai sensi dell'articolo precedente, la responsabilità ad

adozzare l'atto conclusivo spetta al servizio competente, ai sensi

dell'ordinamento interno degli uffici.

5. È individuata quale responsabile una unica unità organizzativa per

l'intero procedimento, anche se il medesimo comprende fasi di competenza e di

strutture diverse.

6. Di norma è individuata quale responsabile l'unità organizzativa

competente ad adottare, secondo l'ordinamento interno, l'atto conclusivo del

procedimento.

7. Quando il procedimento amministrativo è gestito da due o più

uffici, l'unità responsabile della fase iniziale risponde dell'iter procedimentale.

provvedendo a tutte le relative incombenze, fino all'acquisizione degli atti da

parte dell'unità organizzativa competente ad intervenire in successione

temporale per portare a termine il procedimento (che dovrebbe essere quella

competente ad adottare il provvedimento finale). In tali casi il responsabile

dell'unità organizzativa inizialmente competente deve comunicare agli

interessati le unità organizzative che intervengono successivamente.

### Articolo 13 Responsabile del procedimento

1. È responsabile del procedimento amministrativo il responsabile di

servizio che è preposto all'unità organizzativa responsabile del procedimento, in

caso di vacanza del posto la responsabilità del procedimento è del Segretario

Comunale.

2. Tale funzionario può, con proprio ordine di servizio, nominare

responsabile di un singolo procedimento o di una intera categoria di

procedimenti, altro funzionario anche sottordinato, incaricato nella medesima

unità organizzativa, in possesso di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.



3. L'unità organizzativa responsabile del procedimento, il nominativo del responsabile del procedimento, l'ubicazione dell'ufficio del responsabile e l'orario in cui lo stesso è a disposizione del pubblico, sono comunicati ai soggetti interessati ai sensi dell'art. 7 della L. n. 241/90.

#### Articolo 14 Compiti del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento o del sub-procedimento, iniziato il procedimento d'ufficio od ad istanza di parte, pubblica o privata, ai fini istruttori, valuta, le condizioni di ammissibilità ed i requisiti e presupposti che siano rilevanti per l'adozione del provvedimento finale; accerta d'ufficio i fatti richiamati; dispone, se ne è direttamente competente, il compimento e l'acquisizione di atti necessari, in caso diverso ne promuove l'adozione presso gli uffici o i servizi competenti ed adotta ogni altra misura per una sollecita ed adeguata istruttoria.

2. Provvede a curare la comunicazione dell'avvio del procedimento ai soggetti indicati nell'art. 7, l. c. della L. n. 241/90, dalla quale devono risultare: l'informazione dell'inizio del procedimento, la sua identificazione, la sua data di inizio, l'unità organizzativa responsabile, l'indicazione del responsabile del procedimento, il termine entro il quale deve essere adottato il provvedimento finale, i locali e gli orari in cui quest'ultimo riceve i cittadini, l'avvertimento che è possibile presentare memorie, documenti, e quant'altro necessario. Se il numero dei destinatari è elevato, ovvero concorrono particolari esigenze di celerità, può disporsi una comunicazione in modo collettivo ed impersonale mediante affissione all'albo pretorio e relativa affissione di manifesti murali nonché la pubblicazione sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

3. In tale ipotesi la comunicazione si da per avvenuta a far tempo dalla affissione all'albo pretorio.

4. Può inoltre chiedere: il rilascio di dichiarazioni o rettifiche di precedenti documenti depositati e l'indizione della conferenza di servizi o promuoverta presso l'organo competente ad indirla, nei casi in cui è contemplata la sua operatività.

5. All'esito della istruttoria, ove ne abbia la competenza adotta il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'unità organizzativa competente.

6. Il responsabile del procedimento è tenuto a rispettare il termine finale di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.

7. Il responsabile del procedimento risponde dell'omissione o ritardo nell'adozione del provvedimento finale nei confronti del responsabile di servizio della struttura di appartenenza dell'unità organizzativa, il quale può

#### Articolo 17 Termine finale

3. L'invio dell'istanza a mezzo postale senza raccomandata con avviso di ricevimento, la data di inizio del procedimento è certificata nella comunicazione che il responsabile del procedimento invia all'interessato.

2. Se l'istanza è inviata per il tramite del servizio postale raccomandato, la certificazione della data di inizio del procedimento è quella apposta sulla ricevuta di ritorno, sulla quale è riportata la data di ricevimento dell'istanza stessa.

1. Nell'ipotesi in cui l'istanza è presentata dal privato direttamente agli uffici dell'amministrazione comunale, il responsabile del procedimento rilascia all'interessato una ricevuta da cui risulta la data di presentazione provvedendo alla contestuale registrazione al protocollo generale dell'ente.

#### Articolo 16 Certificazione del termine iniziale

4. Qualora l'istanza di cui al comma precedente non sia regolata, il responsabile del procedimento ne da comunicazione all'interessato nel termine di 15 giorni. In tal caso il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento dell'istanza regolarizzata.

3. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte privata decorre dalla data di ricezione della domanda al protocollo generale.

2. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi iniziati ad istanza di parte pubblica decorre dalla data di ricezione dell'atto di iniziativa della stessa amministrazione comunale.

1. Il termine iniziale dei procedimenti amministrativi di iniziativa dell'amministrazione decorre dalla data di adozione dell'atto di impulso da parte del protocollo generale.

#### Articolo 15 Il termine iniziale

### CAPO III - DISCIPLINA DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

8. Inoltre può essere soggetto alla richiesta di risarcimento danno od indennizzo da parte dell'utente dal momento in cui entrerà in vigore il regolamento di attuazione previsto dall'art. 20 della L. n. 59/97

prodotti.  
sanzioni disciplinari più opportune e della valutazione di eventuali danni dare luogo ad un giudizio di responsabilità in vista dell'applicazione delle

1. Tutti i procedimenti di competenza dell'amministrazione comunale, devono concludersi con un provvedimento espresso, salvo i casi di silenzio significativo, ed entro un termine prefissato.

2. I termini sono fissati per tipologia di procedimento e devono ritenersi comprensivi di tutte le fasi procedurali.

3. Il termine finale di ciascun procedimento è quello stabilito nell'allegato al presente regolamento, nel quale è altresì individuata l'unità organizzativa responsabile.

4. Se il provvedimento è di carattere ricettizio, il termine finale è quello relativo alla comunicazione o notificazione dello stesso all'interessato.

5. In ogni caso in cui sia necessario procedere all'acquisizione di proposte o comunque atti di competenza di altre amministrazioni pubbliche, il decorso del termine resta sospeso fino a quando non perviene l'atto richiesto.

6. Se nel corso dell'istruttoria è necessaria l'acquisizione di un parere, il termine rimane sospeso fino al ricevimento dello stesso e, comunque, per un tempo non superiore a quarantacinque giorni dalla comunicazione della relativa richiesta.

7. Per i procedimenti complessi, da adottare insieme ad altre amministrazioni pubbliche, il termine indicato nell'allegato si riferisce alla parte di procedimento di competenza del comune.

8. I procedimenti per i quali non sia indicato il termine finale all'allegato si concludono in trenta giorni.

### PARTE III

## PROCEDIMENTO DI ACCESSO

### CAPO I - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E LE MODALITÀ DI ACCESSO

#### Articolo 18 Il responsabile del procedimento di accesso

1. I responsabili di servizio, singolarmente o riuniti in conferenza, provvedono, per ciascuna unità organizzativa, a designare il dipendente di qualifica professionale adeguata quale responsabile del procedimento di accesso alle informazioni, agli atti e documenti amministrativi. Designano, inoltre, il dipendente tenuto a sostituire il responsabile del procedimento in caso di sua



assenza o impedimento. La nomina di entrambi deve risultare da un unico atto redatto in duplice copia e deve essere reso noto al pubblico.

2. Il responsabile del procedimento di accesso cura direttamente i rapporti con i soggetti che richiedono l'accesso e provvede a quanto necessario per l'esercizio dei loro diritti con le seguenti modalità:

- a) riceve le richieste di accesso;
- b) procede alla identificazione del richiedente;
- c) provvede alla verifica della sua legittimazione ad esercitare il diritto;
- d) valuta l'ammissibilità delle richieste con i conseguenti adempimenti, come definiti dal presente regolamento;
- e) cura direttamente l'acquisizione della parte di informazioni e di atti di cui non fosse in possesso presso l'unità competente, che è tenuta ad evadere la richiesta con la massima celerità;
- f) cura la tenuta del protocollo sezionale sul quale registra le istanze di accesso, la scadenza del termine di risposta, la data di esercizio del diritto o della lettera di comunicazione, di esclusione o di differimento;
- g) comunica agli interessati il provvedimento di accoglimento o di rigetto, l'esclusione od il differimento del diritto di accesso nei casi previsti dalla legge e dal regolamento;
- h) redige la casistica delle richieste di accesso, la percentuale degli esiti positivi e negativi, le specificazioni dei motivi di esclusione o di differimento.

3. Il responsabile del procedimento di accesso dell'unità organizzativa preposta all'archivio generale del comune provvede, con la collaborazione del sostituto, al servizio di accesso quando gli atti sono ivi depositati ed il relativo procedimento è concluso.

Articolo 19 Modalità di accesso

1. L'esercizio dei diritti di accesso è assicurato mediante procedimenti amministrativi essenziali, semplificati, da espletarsi in tempi ristretti, secondo criteri di economicità e di efficacia, nell'interesse dei richiedenti.
2. Il procedimento per l'accesso può iniziare su istanza di una parte, privata o pubblica.
3. La richiesta di accesso, volta ad ottenere le informazioni, la visione degli atti e documenti amministrativi e l'estrazione di copia degli stessi, deve essere presentata innanzi al responsabile del procedimento di accesso di ciascuna unità organizzativa.

4. Le istanze presentate ad uffici non competenti sono, a cura degli stessi, immediatamente trasmesse al responsabile del servizio di accesso dell'unità organizzativa competente per materia.
5. L'accesso può essere assicurato:
- con la pubblicazione, il deposito o altra forma di pubblicità dei documenti cui sia consentito l'accesso;
  - mediante l'accesso informale;
  - attraverso l'accesso formale, nel caso ricorrano motivi che ostacolano una ricerca rapida e completa del documento.

#### Articolo 20 Accesso informale

- L'accesso informale avviene secondo le seguenti disposizioni:
  - la richiesta deve essere formulata verbalmente senza alcuna formalità, innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso; da essa devono emergere i dati identificativi del richiedente, gli estremi del documento o comunque gli elementi che ne consentano l'individuazione, l'interesse connesso alla conoscenza del documento e il tipo di accesso (informazione, visione o estrazione di copia).
  - L'identificazione del richiedente viene effettuata per conoscenza diretta del responsabile o mediante esibizione di uno dei documenti di identificazione.

- Se l'istanza è presentata per conto di ente, associazione o istituzione è necessario che l'istante dichiari la propria qualità e la funzione svolta nell'ente (Presidente, Segretario o Legale Rappresentante).
- I rappresentanti, tutori e curatori devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa è comprovata.

#### Articolo 21 Esame richiesta informale

- La richiesta è esaminata immediatamente. Nel caso di esito positivo, il suo accoglimento si traduce con la indicazione della pubblicazione contenente le notizie, con la comunicazione delle informazioni, con l'esibizione del documento al fine di permettere la visione e con l'estrazione di copie, a seconda dell'oggetto della relativa richiesta.
- Se l'istanza è rigettata il relativo provvedimento deve essere specificatamente ed adeguatamente motivato. La motivazione nei casi di esclusione, di limitazione e differimento dall'accesso deve tenere conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. della L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92 e del presente regolamento, nonché delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

3. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, possono essere esibiti in visione (o rilasciati in copia parzialmente) con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.

4. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90.

#### Articolo 22 Accesso per le informazioni sulle pubblicazioni

1. L'informazione circa le pubblicazioni ufficiali e la loro consultazione si effettua su richiesta informale degli interessati, espressa verbalmente, senza necessità che l'ufficio proceda alla identificazione del richiedente.

#### Articolo 23 Accesso formale

1. Quando l'accoglimento immediato dell'istanza informale di accesso non è praticabile a causa del tempo necessario alla ricerca dei documenti (o per la difficoltà nella verifica dell'identità e della legittimazione dell'istante) è possibile inoltrare la richiesta di accesso formale secondo le modalità indicate di seguito.

2. Il richiedente deve compilare apposito modulo, formato in originale ed in copia, predisposto dal servizio, da cui devono risultare: i dati personali, la qualità di rappresentante legale ed il titolo da cui deriva il potere di rappresentanza, gli estremi del documento di identificazione, gli estremi del/i documento/i di cui si chiede l'accesso, l'indicazione delle informazioni da ottenere, l'indicazione del procedimento amministrativo se in atto, la specificazione dell'interesse giuridicamente rilevante alla conoscenza del documento e la sottoscrizione.

3. La richiesta deve altresì evidenziare se l'accesso s'intende esperire mediante la visione del documento o con l'estrazione di copie.

4. La richiesta di accesso può essere presentata od inviata al responsabile del servizio dell'unità organizzativa o, se questa non è individuata, dell'ufficio competente per materia, oppure innanzi al responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso.

5. La richiesta contenente i dati indicati nei commi precedenti, può essere inviata mediante raccomandata A.R., per via telematica, elettronica ed informatica.

6. Indipendentemente da quanto previsto dal primo comma del presente articolo il richiedente può sempre formalizzare la richiesta di accesso.

7. Il modulo di richiesta di accesso, una volta presentato deve essere registrato nell'apposito protocollo; copia dello stesso, completata della data di presentazione, del numero di posizione e del timbro del comune, è restituito all'interessato per ricevuta.

#### Articolo 24 Esame della richiesta di accesso

1. La richiesta di accesso formale viene esaminata dal responsabile dell'unità organizzativa secondo le disposizioni dell'art. 10 del presente regolamento.

2. Quando, dall'esame del modulo di richiesta di accesso, il responsabile del servizio rileva che le indicazioni di riferimento non consentono di individuare l'oggetto specifico, lo stesso responsabile dichiara immediatamente la sua inammissibilità, con annotazione sulla copia del modulo-ricevuta.

3. Se l'istanza è irregolare o incompleta, l'amministrazione comunale ne chiede la immediata regolarizzazione oppure la regolarizzazione entro 10 giorni dal ricevimento. In tal caso il termine di trenta giorni decorre dal giorno della presentazione della richiesta regolarizzata.

4. Le istanze trasmesse da altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 4 III c. del D.P.R. n. 352/92 sono evase tempestivamente, con termine iniziale decorrente dalla data di arrivo della stessa istanza all'amministrazione comunale.

5. Qualora il documento oggetto della richiesta trovasi nella disponibilità di altra pubblica amministrazione, l'istanza è trasmessa immediatamente a tale amministrazione, dandone notizia al richiedente.

#### Articolo 25 Termine ed esito dell'accesso formale

1. Il provvedimento di accoglimento o rigetto della richiesta deve essere adottato entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento e comunicato, entro il medesimo termine, all'interessato.

2. La comunicazione, nel caso di esito positivo, deve contenere l'invito a presentarsi nei giorni e negli orari d'ufficio fissati per l'esercizio del diritto di accesso, con l'indicazione delle modalità da eseguire.

3. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato specificamente.

La motivazione nei casi di esclusione o di limitazione dall'accesso deve tener conto della normativa di cui agli artt. 24, IV c. L. n. 241/90, 7 della L. n. 142/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92, del presente regolamento e delle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.



4. La comunicazione agli interessati della esclusione o limitazione dall'accesso agli atti, ai documenti amministrativi, ed alle informazioni, nei casi previsti dagli artt. 20 e 21 del presente regolamento, deve essere effettuata mediante racc. A.R. o notificata entro il termine ordinario di trenta giorni.

5. Se l'esclusione o la limitazione riguarda solo una parte dei documenti richiesti, tali documenti possono essere esibiti in visione o rilasciati in copia parzialmente, con l'indicazione delle parti mancanti per l'operatività delle esclusioni o limitazioni.

6. Nel provvedimento di rigetto il cittadino deve essere informato della tutela giurisdizionale del diritto azionabile secondo il quinto comma dell'art. 25 della L. n. 241/90.

Articolo 26 Accesso agli atti del procedimento amministrativo

1. Nei casi previsti dall'art. 10 della L. n. 241/90, la competenza per l'ammissione delle richieste e per gli altri adempimenti del procedimento di accesso è attribuita al responsabile del procedimento amministrativo per il quale si chiede l'istanza di accesso.

2. E' consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria dei procedimenti amministrativi in corso ed ai documenti acquisiti nel corso dell'avanzamento del procedimento, prima della sua conclusione, salvo quanto disposto dagli artt. 13 e 24 della L. n. 241/90.

3. L'informazione e la visione degli atti interni al procedimento, relativi ad un procedimento amministrativo in atto, devono essere resi nell'immediatezza.

L'estrazione di copie degli atti procedurali deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta ed in ogni caso prima della conclusione del procedimento.

Articolo 27 Visione dei documenti

1. La visione dei documenti, sia nell'accesso informale che formale, avviene nei locali dell'ufficio del responsabile dell'unità organizzativa del servizio di accesso.

2. La visita avviene sul documento originale o su fotocopia autenticata dal responsabile del procedimento.

3. Se la documentazione è complessa, la visione può avvenire in locali appositamente predisposti per tutto il tempo di apertura del servizio di accesso ai cittadini. Nel caso in cui la documentazione sia complessa e voluminosa, la visione può essere ripartita in più giorni.

4. Il soggetto ammesso alla visione dei documenti è tenuto a comportarsi correttamente. Deve astenersi da qualsiasi attività volta ad alterare in qualsiasi modo l'integrità del documento ed è responsabile dell'eventuale danno ad esso arrecato; può ricopiare in tutto o in parte il contenuto dello stesso.

#### Articolo 28 Rilascio di copie

1. Il rilascio di copie è effettuato previa autenticazione delle stesse. Può essere rilasciata copia non autenticata su espressa richiesta dell'interessato, con l'obbligo di utilizzarla sotto la propria responsabilità per uso esclusivamente personale.

2. Anche per le copie non autenticate è dovuto il rimborso di cui al precedente art. 7.

3. Il rilascio di copie autenticate è assoggettato all'imposta di bollo, tranne i casi di esenzione previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche ed integrazioni, nei quali il rilascio è effettuato in carta libera con l'indicazione dell'uso specifico dichiarato dal richiedente.

#### PARTE IV

limitazioni del diritto di accesso

### CAPO I - LIMITAZIONI, ESCLUSIONI E DIFFERIMENTO DEL DIRITTO DI ACCESSO

#### Articolo 29 Atti dell'amministrazione comunale

1. Tutti gli atti formati dall'amministrazione comunale sono pubblici, salvo quelli considerati segreti da una norma di legge e quelli ricadenti nella categoria di atti riservati, ai sensi delle disposizioni di cui al presente regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2) Non può essere oggetto di richiesta l'esame diretto dei protocolli generali o speciali, dei repertori, delle rubriche e dei cataloghi di atti e

documenti, salvo il diritto di accesso alle informazioni, alla visione ed alla estrazione di copia delle registrazioni effettuate negli stessi per singoli atti.

3) E' possibile accedere a serie periodiche di atti o registri di atti relativi ad un periodo particolarmente esteso soltanto per motivi di studio e di ricerche storiche, documentate mediante atti di incarico o di richieste di istituzioni culturali, scientifiche, università degli studi ed amministrazioni pubbliche. L'accoglimento della richiesta deve indicare modalità tali da non alterare il consueto iter dell'attività dell'unità organizzativa competente.

4) La consultazione è esente dai diritti di segreteria; per l'estrazione di copie è dovuto solo il rimborso del costo di riproduzione, secondo le tariffe comunali.

#### Articolo 30 Esclusione dell'accesso

1. I documenti amministrativi non possono essere sottratti all'accesso se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della L. n. 241/90 e nell'art. 8 del D.P.R. n. 352/92.

2. I documenti contenenti informazioni connessi agli interessi di cui al primo comma sono considerati non accessibili solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. L'amministrazione può fissare per ogni singolo documento, o per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

3. I documenti non possono essere sottratti all'accesso in ogni caso in cui sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

4. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi dell'amministrazione locale o dalla stessa stabilmente detenuti e le informazioni da essi desumibili nelle fattispecie espressamente disciplinate dall'art. 8 del D.P.R. n. 352/1992. In particolare:

a) quando dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica ed individuata, alla sicurezza ed alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale, alla continuità ed alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle ipotesi previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione. Si osservano, a tal proposito, in ogni caso le norme sul segreto di stato stabilite dall'art. 12 della Legge 24 ottobre 1977 n. 801;

b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria.

c) quando i documenti riguardano le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione

ed alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolti, nonché all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione di indagini;

d) quando i documenti riguardano la vita privata e la riservatezza delle persone fisiche, di persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni con riferimento ad interessi di natura epistolare, sanitaria, professionale, finanziaria e commerciale, la cui conoscenza o diffusione è suscettibile di incidere negativamente sulla libera manifestazione della personalità dei soggetti dell'ordinamento, sulla loro sfera giuridica patrimoniale e non.

5. L'istanza di accesso inoltrata per ottenere la visione o la estrazione di copia di documenti ed atti dell'amministrazione, da cui trarre notizie e dati da sfruttare per il perseguimento di fini commerciali non può essere accolta.

6. E' comunque garantito ai richiedenti il diritto di visione dei documenti e degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro stessi interessi giuridici.

7. Il responsabile di servizio insieme con il responsabile del procedimento di accesso e con il coordinamento del segretario comunale, individua i documenti amministrativi da escludere dall'accesso per effetto di quanto dispone il precedente quarto e seguente ottavo comma. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso sono disposti dal responsabile del procedimento con provvedimento motivato su proposta del responsabile del procedimento.

8. Il presente regolamento individua inoltre la seguente serie di atti e documenti amministrativi esclusi dall'accesso :

a) atti, documenti e note informative utilizzate per l'istruttoria finalizzata alla adozione dei provvedimenti di rimozione degli amministratori del Comune ai sensi dell'art. 40 della Legge 8/6/1990 n. 142 e del provvedimento di scioglimento degli organi ai sensi dell'art. 39, 1° comma, lett. a) della Legge 08/06/1990 n. 142 e dell'art. 1 del D.L. 31/05/1991 n. 164, convertito nella L. n. 22/1/91. Il divieto di accesso ai documenti predetti opera nei limiti in cui esso è necessario per assicurare l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, con particolare riferimento alle tecniche investigative, alle fonti di informazione, alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte nonché delle attività di polizia giudiziaria ed alla conduzione delle indagini ;

b) accertamenti medico - legali e relativa documentazione,  
c) documentazione attinente ai lavori delle Commissioni giudicatrici di concorso fino alla data di adozione delle relative determinazioni di nomina da parte del Segretario Comunale,



- d) documentazione caratteristica matricolare e concernente situazioni private dei dipendenti comunali e del Segretario Comunale ;
- e) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ;
- f) documentazione attinente ad inchieste ispettive e sommarie e formali ;
- g) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio ;
- h) dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti situazioni puramente private di persone o processi penali a norma degli articoli 21 e 22 del D.P.R. n. 1409/1963 ;
- i) rapporti alla Procura Generale ed alle Procure Regionali della Corte dei Conti e richieste o relazioni di dette Procure ove siano nominativamente individuati soggetti per i quali si appalesa la sussistenza di responsabilità amministrative, contabili e penali ;
- j) le schede anagrafiche ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. n. 136/1958 ;
- k) l'elenco dei nominativi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente a norma del regolamento anagrafico approvato con D.P.R. n. 136/1958 ;
- l) gli estratti degli atti dello stato civile per copia integrale se non previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica ;
- m) gli atti preparatori dei provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

#### Articolo 31 Differimento dell'accesso

1. Il responsabile del procedimento può disporre il differimento dell'accesso agli atti, documenti ed informazioni al fine di garantire per un periodo limitato, la tutela degli interessi di cui agli artt. 24 della L. n. 241/90 e 8 del D.P.R. n. 352/92.
2. Il differimento può essere disposto per esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
3. Il differimento dei termini per l'esercizio dei diritti di accesso può essere inoltre disposto quando si verificano difficoltà per l'acquisizione dei documenti richiesti od in presenza di esigenze eccezionali, che determinano un flusso tale di richieste cui non può darsi esito nei termini prescritti, oppure nei mesi di Luglio ed Agosto, in considerazione del personale ridotto in servizio.
4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.

Articolo 32 Silenzio-rifiuto

1. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa s'intende rifiutata.

Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e contro il silenzio rifiuto, il richiedente può effettuare, entro i 30 giorni successivi, ricorso al tribunale amministrativo regionale secondo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 25 della L. n. 241/90.

## CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E TUTELA DELLA PRIVACY

Articolo 33 Individuazione del titolare e del responsabile di trattamento

1. Ai fini dell'applicazione della L. 31 dicembre 1996, n. 675, art. 7, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate o cartacee del Comune stesso.

Art. 7

Gli adempimenti previsti dalla L. 675/96 sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'ente o da persona da questi delegata.

2. Ai fini dell'attuazione della L. 675/96, nell'ambito del Comune, con riferimento agli uffici e ai servizi in esso individuati, i responsabili del trattamento sono i responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.
3. Il titolare, nella persona del Sindaco (o di persona da questi delegata), può comunque designare, con proprio provvedimento un responsabile del trattamento dei dati diverso dai soggetti sopra indicati, ai sensi dell'art. 8 della L. 675/96.

4. In sede di prima applicazione del regolamento, i responsabili sono tenuti ad effettuare un censimento delle banche di dati esistenti presso il proprio ufficio o servizio.

Articolo 34 Circolazione dei dati all'interno del comune

1. Nell'ambito del proprio ufficio o servizio, il responsabile del trattamento dei dati designa gli incaricati del trattamento.
2. Ogni richiesta di trattamento dei dati personali, da parte di soggetti diversi dagli incaricati e dai responsabili, debitamente motivata, dev'essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dei fini istituzionali.

Articolo 35 Richiesta di comunicazione e diffusione dei dati effettuati dai privati e da altri enti pubblici

## PARTE V

applicherà l'articolo precedente.

Nel caso in cui le richieste siano presentate per ragioni diverse si effettuate per l'espletamento del loro mandato.

1. Le richieste di accesso presentate dai consiglieri comunali si presumono

consiglieri comunali

Articolo 37 Richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei

che non abbiano diretta rilevanza per soddisfare la richiesta di accesso.

In particolare, non saranno comunicati quei dati personali di soggetti terzi

rispetto delle disposizioni della L. 675/96.

misura strettamente necessaria a garantire l'esercizio del diritto di accesso, nel

condizioni individuate dalle norme vigenti in materia, sono soddisfatte nella

1. Le richieste di accesso ai documenti amministrativi, ove sussistano le

Articolo 36 Richieste di accesso ai documenti amministrativi

fini istituzionali del Comune.

istituzionali del richiedente, che quest'ultimo avrà cura di indicare, oltre che dei

di legge o di regolamento, quando siano necessarie al perseguimento dei fini

enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma

3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri

strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità

riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti cui i dati si riferiscono,

e non ledono i diritti tutelati dalla L. 675/96 e, in particolare, il diritto alla

comunicazione dei dati personali sono compatibili con i propri fini istituzionali

2. Il Comune dopo avere valutato che il trattamento, la diffusione e la

base alle quali è avanzata.

La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in

richiesti.

essere indicati i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per il quale sono

In essa devono essere specificati gli estremi del richiedente e devono

in banche di dati dev'essere scritta e motivata.

trattamento, la diffusione e la comunicazione dei dati personali anche contenuti

1. Ogni richiesta rivolta dai privati al Comune e finalizzata ad ottenere il

concessionari di pubblici servizi,  
aziende speciali, istituzioni

Articolo 38 Concessionari di servizi pubblici

1. In conformità all'art. 23 della L. n. 241/90 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 352/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi nelle forme della visione, dell'informazione e del rilascio di copie è esercitato da chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Costituiscono oggetto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni relativi all'espletamento del servizio che il concessionario gestisce per conto del comune, tra i quali: atto di concessione dal quale risultano le norme regolatrici dell'affidamento del servizio e del suo esercizio; le tariffe di allacciamento, erogazione del servizio, prestazioni accessorie e complementari; i procedimenti con i quali i cittadini sono ammessi alla fruizione del servizio in concessione, con i connessi preventivi di opere, lavori e tempi di esecuzione; ogni altro documento amministrativo relativo all'esecuzione del servizio comunale in concessione.

3. Le future convenzioni/concessioni devono prevedere tra gli obblighi del concessionario l'assicurazione del diritto di accesso in conformità della disciplina del presente regolamento.

Articolo 39 Aziende speciali comunali

1. Le aziende speciali predispongono entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, con specifica deliberazione del consiglio di amministrazione, la disciplina per l'esercizio del diritto di accesso in conformità del presente regolamento.

2. La deliberazione di cui al precedente comma è atto fondamentale e come tale è soggetta ad approvazione del consiglio comunale, sensi dell'art. 23 VI c. della L. n. 142/90.

Articolo 40 Istituzioni comunali

1. Alle istituzioni comunali si applicano le norme previste dal presente regolamento.

Articolo 41 Società per azioni per l'esercizio di servizi pubblici comunali

1. Le disposizioni dell'art. 29 si applicano, con gli adeguamenti necessari riferiti alla natura del rapporto con l'amministrazione, alla gestione dei

servizi pubblici comunali effettuata dalle società per azione con prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22 III c. lett.e) della L. n. 142/90.

## PARTE VI

disposizioni finali

### Articolo 42 Ambito di efficacia

1. Il presente regolamento si applica a tutti i procedimenti amministrativi di competenza del comune.

2. Lo stesso si applica sia ai procedimenti che iniziano su richiesta di pubbliche amministrazioni, sia a quelli che procedono ad impulso d'ufficio e sia a quelli che iniziano ad istanza di parte privata.

### Articolo 43 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esito favorevole del controllo di legittimità da parte del O.R.E.CO.

2. Copia del regolamento sarà trasmessa dal sindaco, alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in conformità degli artt. 22 e 27 della L. n. 241/90.

allegato: elenco esemplificativo dei procedimenti amministrativi di competenza comunale, con indicazione del tempo necessario ad espletarli



PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:  
 UFFICIO AMMINISTRATIVO - SEGRETERIA E PERSONALE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

15-25	1)	Conclusioni contratti
90	2)	Conclusioni contratto di acquisto ed alienazione
10-30-40	3)	Esecuzione deliberazioni
15-25	4)	Prova selettiva per posti fino alla IV q.f.
25-30	5)	Espletamento prova selettiva per posto fino alla IV q.f.
15-25	6)	Nomina posti fino alla IV q.f.
15-25	7)	Concorso per copertura posti dalla V q.f. in su
120-150	8)	Espletamento dei concorsi
15-25	9)	Nomina posti in ruolo dalla V q.f. in su
15-25	10)	Prova selettiva per posti dalla V q.f. in su a tempo determinato
60-90	11)	Espletamento prova selettiva per l'assunzione a T.D. dalla V q.f. in su
15-25	12)	Nomina a posti dalla V q.f. in su a tempo determinato
15-20	13)	Attestati di servizio
25	14)	Aspettative e congedi straordinari
90	15)	Mobilita esterna a domanda da e per altri Enti
45	16)	Sanzione disciplinare della censura
180	17)	Sanzione disciplinare oltre la censura
60-90	18)	Dispensa dal servizio per infermita
15-25	19)	Approvazione verbali licitazione privata ed asta pubblica

(gg.)

TERMINE FINALE





PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:  
UFFICIO DEMOGRAFICO E SOCIALE

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TERMINE FINALE

1)	Protocollo atti	3-7
2)	Archiviazione atti	5-10
3)	Raccolta fondi od oggetti, collette e questue	45-60
4)	Denominazione vie, piazze, monumenti, lapidi	60-70
5)	Rilascio libretto di lavoro	3-5
6)	Rilascio stato di famiglia storico	15-20
7)	Ricoveri in case di riposo di inabili e indigenti	25-40
8)	Erogazione sussidi ai bisognosi	125
9)	Estimulazioni, esumazioni straordinarie	15-25
10)	Concessione cimiteriale	60
11)	Assegnazione alloggi ERP	25-40



PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:  
UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TERMINE FINALE (gg.)

1)	Liquidazione fatture	25-30-60
2)	Attribuzione liquidazione e diritti, indennità, compensi rimborsi ad amministratori o dipendenti	25-30
3)	Pagamento o incasso di somme	25-30
4)	Pagamento contributi ai bisognosi	25-30
5)	Occupazione di aree pubbliche	60-80
6)	Riscossione tributi	60-90
7)	Contributi economici ai bisognosi	25-40
8)	Svincolo cauzioni	15-25



PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:  
UFFICIO TECNICO

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TERMINE FINALE

(gg.)

1)	Autorizzazione gratuita per: pertinenze non autonomamente utilizzabili, impianti tecnologici, occupazione di suolo per deposito materiale o esposizione di merci, opere di demolizione	60
2)	Autorizzazione gratuita di interventi di manutenzione straordinaria restauro e risanamento conservatorio	90
3)	Autorizzazione/concessione onerosa/gratuita per mutamento di destinazione d'uso senza/con opere a ciò preordinate (fonte normativa: legge regionale)	90
4)	Concessione gratuita e	
5)	Concessione onerosa: entro 60 (sessanta) giorni dall'istanza compimento istruttoria, relazione tecnica, richiesta del parere alla commissione edilizia in ordine ai progetti presentati; (tale termine può essere interrotto una sola volta entro 15 giorni dall'istanza per richiedere integrazioni alla documentazione) entro 10 giorni (successivi allo scadere dei 60 giorni) proposta di provvedimento conclusivo; entro 15 giorni successivi rilascio o diniego (in caso di inerzia il comune può essere intimato ad adottare il provvedimento entro 15 giorni successivi)	85
6)	Comunicazione opere interne	30
7)	Parere Commissione Edilizia comunale su richiesta del Presidente della Provincia in caso di ricorso del richiedente entro i successivi 60 giorni dal termine prescritto di 90 giorni.	30
8)	Certificato agibilità-abitabilità (entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza, se il comune rimane inerte si forma il silenzio assenso modificabile dal comune stesso entro i successivi 180 gg.)	
9)	Lavori di costruzione manutenzione straordinaria di linee e cabine stazioni elettriche che attraversano beni demaniali, zone vincolate che interferiscono con opere pubbliche: comunicazione proprie osservazioni ed opposizioni all'ufficio regionale del Genio Civile	60
10)	Concessione edilizia per opere edilizie adibite a stazioni e cabine stazioni elettriche che attraversano beni demaniali, zone vincolate che interferiscono con opere pubbliche: comunicazioni proprie osservazioni ed opposizioni all'ufficio Regionale del Genio Civile	60
11)	Certificato di destinazione urbanistica	60
12)	Autorizzazione impianti emissione in atmosfera, parere del Comune alla Regione.	45
13)	Piani urbanistici attuativi ad iniziativa privata	60



180	14)	Autorizzazione allo scarico di reflui recapitanti sul suolo, in corpi idrici superficiali in pubbliche fognature
60	15)	Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose
30	16)	Autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose (per diffida)
	17)	Classificazione delle industrie insalubri operanti sul territorio comunale (senza prefissione di termine)
90	18)	Assegnazione lotti PIP e PEEP
	19)	Autorizzazione attività di cava: procedura di pubblicazione della domanda entro 8 giorni dal ricevimento; entro il 31 ottobre di ciascun anno invio alla provincia del referto di avvenuto deposito nonché parere del Consiglio Comunale.
	20)	Denuncia di inizio di attività: opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo; opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti; rampe, ascensori esterni; recinzioni, muri di cinta e cancellate; aree destinate ad attività sportive senza creazioni di volumetria; opere interne che non comportano modifiche di sagome esterne, e non pregiudicano la statica; impianti tecnologici; varianti di concessione edilizia; parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; Per tali interventi il Comune entro 20 giorni, che decorrono dalla presentazione della denuncia da parte del privato, deve adottare, se riscontra irregolarità o difetti di condizioni, provvedimento motivato di inibizione dei lavori denunciati.
60		Invito a licitazione privata e appalto/concorso
25-40		Utilizzo impianti e strutture di proprietà





PROCEDIMENTI CHE FANNO CAPO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE:  
 UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE -

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

TERMINE FINALE

10-20	1)	Notifiche atti comunali
5-10	2)	Ordinanze contingibili ed urgenti
30	3)	Ordinanze per esecuzione regolamenti
30-60-150	4)	Verbali per violazioni norme edilizie, commercio, C.d.S., etc.;
15-25	5)	Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande (lett. alla A.S.L.)
15-25	6)	Idoneità sanitaria locali ed attrezzature per produzione e smercio alimenti e bevande (autorizzazione)
15-25	7)	Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate, salate o preparate (lettera alla A.S.L. ai fini dell'accertamento sanitario)
15-25	8)	Apertura spacci per vendita carne fresca, congelata o comunque preparata e apertura laboratori per produzione carni insaccate, salate o preparate (autorizzazione)
15-25	9)	Utilizzo apparecchi radio, TV e juke-boxes
15-25	10)	Esercizio arte tipografica, litografica, fotografica e riproduzione di fotografie
15-25	11)	Impianto esercizio ascensori montacarichi
15-25	12)	Esercizio di rimessa di autoveicoli o di vetture
45-60	13)	Raccolta di fondi od oggetti, collette e quesure
90	14)	Esercizio attività barbieri e parrucchieri
45-60	15)	Rivendita quotidiani e periodici
180	16)	Concessione impianto distribuzione carburanti



Comune di **BORNO**

Al responsabile del servizio  
Comune di **BORNO**

Oggetto: istanza di accesso ai documenti inerenti \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_, tel. \_\_\_\_\_

in qualità di \_\_\_\_\_

**Premesso**

- che questo servizio detiene i documenti relativi a \_\_\_\_\_

- che è interesse del richiedente di poter accedere a tale documentazione poiché  
(motivazione richiesta) \_\_\_\_\_

**Chiede**

di esercitare il diritto di accesso ai documenti inerenti \_\_\_\_\_  
mediante:

esame degli atti procedurali;

estrazione di copia semplice con pagamento dei costi di riproduzione;

estrazione di copia conforme, con pagamento dei costi di produzione e applicazione

dell'imposta di bollo a valore vigente.

Il richiedente \_\_\_\_\_

**BORNO**, il \_\_\_\_\_



servizio  
Prot. n. \_\_\_\_\_

Oggetto: determinazione relativa a istanza di accesso agli atti presentata in relazione a \_\_\_\_\_

Il responsabile del servizio \_\_\_\_\_  
Visti gli artt. 22, 23, 24, 25 della legge 7/8/1990, n. 241, che disciplinano l'accesso ai documenti amministrativi;

Visto il dpr 27/6/1992, n. 352, che disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione di quanto previsto dalla sopra richiamata legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sulla disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 31/12/1996, n. 675, che disciplina la tutela dei dati personali contenuti in banche dati, con particolare riguardo a quanto previsto dagli artt. 27 e 28;

Vista l'istanza presentata dal sig. \_\_\_\_\_  
noto il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
per l'accesso ai documenti amministrativi

Considerato:

- che tale richiesta è stata presentata da soggetto legittimato a richiedere l'accesso;

- che tale richiesta è stata presentata per \_\_\_\_\_;

Rilevato che i documenti per i quali è richiesto l'accesso:

non contengono dati soggetti a tutela della riservatezza;

sono atti amministrativi la cui visione deve comunque essere garantita al richiedente in quanto la loro conoscenza gli è necessaria per difendere o curare i suoi stessi interessi giuridici;

### Determina

di concedere per le motivazioni in premessa esplicitate al sig. \_\_\_\_\_

- l'accesso ai documenti amministrativi inerenti \_\_\_\_\_

mediante:

- l'esame dei documenti richiesti, con la collaborazione di un dipendente dell'ufficio

competente alla gestione del procedimento/della pratica;

- l'estrazione di copia dei documenti richiesti, per presa visione ai sensi dell'art. 25 della

legge n. 241/1990, con pagamento dei costi di riproduzione per mezzo di applicazione di

diritti d'ufficio;

- l'estrazione in copia conforme dei documenti richiesti, con pagamento dei costi di

riproduzione per mezzo di applicazione dei diritti d'ufficio, nonché con applicazione

dell'imposta di bollo a valore vigente.

Il responsabile del servizio



Servizio \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Oggetto: determinazione sindacale relativa a istanza di accesso agli atti presentata in

relazione a \_\_\_\_\_

Il Sindaco su proposta del responsabile del servizio \_\_\_\_\_  
Visti gli art. 22, 23, 24, 25 della legge 7/8/1990, n. 241, che disciplinano l'accesso ai  
documenti amministrativi;

Visto il dpr 27/6/1992, n. 352, che disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione  
del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione di quanto previsto dalla  
sopra richiamata legge n. 241/1990;

Visto il Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sulla disciplina  
dell'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 31/12/1996, n. 675, che disciplina la tutela dei dati personali contenuti in  
banche dati, con particolare riguardo a quanto previsto dagli art. 27 e 28;

Vista l'istanza presentata dal sig. \_\_\_\_\_  
noto il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_  
per l'accesso ai documenti amministrativi

Considerato:

- che tale richiesta è stata presentata da soggetto legittimato a richiedere l'accesso;

- che tale richiesta è stata presentata per \_\_\_\_\_  
Rilevato che i documenti per i quali è richiesto l'accesso:

contengono dati soggetti a tutela della riservatezza, in quanto riguardano la vita privata  
di:

- persone fisiche
- gruppi
- associazioni
- ed hanno particolare riferimento ad interessi di tipo
- epistolare
- professionale
- industriale
- di persone giuridiche
- imprese
- sanitario
- finanziario

### Determina

di non concedere per le motivazioni in premessa esplicitate al sig. \_\_\_\_\_  
l'accesso ai documenti amministrativi inerenti \_\_\_\_\_

Contro il presente provvedimento è dato ricorso nel termine di 30 gg., decorrenti dalla  
notifica, al T.A.R. competente.

Il Sindaco





Comune di BORNO

servizio

Prot. n. \_\_\_\_\_

Ricevuta di documentazione resa in copia dal servizio a seguito di richiesta di accesso agli atti ex Legge n. 241/90 e della relativa determinazione del responsabile del servizio.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
residente in \_\_\_\_\_, avendo presentato richiesta di  
accesso ai documenti \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, dichiaro :

di aver ricevuto copia dei documenti richiesti nelle forme indicate all'Ufficio ricevente ;  
di aver ricevuto copia della relativa determinazione del responsabile del servizio con cui  
è concesso l'accesso agli atti ;

Piancogno li,

Il richiedente

Applicati alle copie diritti d'ufficio per riproduzione per L. \_\_\_\_\_



Comune di BORNÒ

servizio \_\_\_\_\_

Prot. n. \_\_\_\_\_

Ricevuta di copia di determinazione sindacale relativa al diniego all'accesso agli atti.

Io sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_, avendo presentato richiesta di

accesso ai documenti \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , dichiaro :

di aver ricevuto copia della determinazione sindacale di diniego dell'accesso agli atti :

BORNÒ II,

Il richiedente

\_\_\_\_\_



Comune di BORNO

Servizio \_\_\_\_\_  
Prot. n. \_\_\_\_\_

Oggetto : verbale relativo ad accesso informale/per presa visione di atti/documenti detenuti dal Servizio \_\_\_\_\_ relativi a \_\_\_\_\_

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dipendente del

Comune di \_\_\_\_\_ presso il servizio \_\_\_\_\_ in qualità di

ufficiale verbalizzante, rilevo che, in relazione all'istanza di accesso informale ai

documenti, il sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_

il \_\_\_\_\_, da me identificato con documento \_\_\_\_\_, ha

esercitato accesso informale agli atti/documenti (oppure) ha esercitato mediante presa

visione accesso agli atti/documenti relativi a \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ , in data \_\_\_\_\_, presso l'ufficio \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

questo servizio.

Il sindacato Sig. \_\_\_\_\_ ha dichiarato quanto segue :

Si rileva che il Sig. \_\_\_\_\_ nel corso delle operazioni di accesso

agli atti/documenti ha preso/non preso appunti ecc.

Si attesta che l'accesso ai documenti richiesti è avvenuto nel rispetto della normativa

vigente, anche in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 675/96.

BORNO, il \_\_\_\_\_

L' addetto

1